

N. 386/16 SENT.
N. 213/15 R.G.
N. 592/16 CRON.
N. 325/16 REP.



LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

I Sezione Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona di:
dr. Vincenzo Colaricci, Presidente
dr.a Manila Salvà, Consigliere
dr. Alessandro Adamo, G. A. Relatore
nella causa di cui al NRG. 213/2015, in gravame della decisione (Ord.) in data 17.02.2015 resa dal Tribunale di Trieste, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~) nato a ~~XXXXXXXXXX~~ nella Provincia del Kashmir (Pakistan) il ~~XXXX~~ 1987, rappresentato e difeso dall'avv.to Dora Zappia del Foro di Trieste ~~XXXXXXXXXX~~, dora.zappia@pccstriesteavvocati.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio in Via Crispi n. 4 a Trieste, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del grado

- appellante -

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, (C.F. 97149560589) e Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, in persona del suo direttore pro tempore, C.F. 80002480319, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, C.F. 80025500325, presso cui è domiciliato in Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3 - fax +39 040.361109 PEC ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it

- appellati -

NONCHÉ

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello - Sede

- interventore -

OGGETTO: ACTA
LITTIATI LITTIUI
XUS STATO DEL
LA PERSONA ED
AI DIRITTI DELLA
PERSONALITA'

ANNOTAZIONE
AI SENSI
DELL'ART. 52,
COMMA 5, D. LGS.
190/2003, IN CASO
DI DIFFUSIONE
DELLA PRESENTE
SENTENZA/
PROVVEDIMENTO
E DEVONO
OMMETTERE LE
GENERALITA' E
GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI
DELLE PARTI/
DEI MINORI
Trieste,

14 GIU 2016
E FUNZ. CRON.

A. Petrone



- **interventore** -

Riservata all'udienza del 12 gennaio 2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

In via preliminare: Voglia codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del presente gravame in ragione della probabilità di accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi: infatti la conseguente irregolarità della presenza dello stesso sul territorio italiano ne comporta l'immediata espulsione ed il rimpatrio nel paese d'origine esponendolo al concreto pericolo di essere perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla propria persona ed allo stesso diritto alla vita.

Nel merito: In via principale. Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al Sig. ██████████

In via subordinata. Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. Shahzada Imran.

In via ulteriormente subordinata. Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. Shahzada Imran.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione dell'appellante.

Spese, diritti e onorari rifusi.

PER GLI APPELLATI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrarius reiectis*, previo rigetto dell'istanza di sospensione, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r.g. 974/2014 resa in data 11.11.2014. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

PER L'INTERVENTORE



Rigetto dell'appello e della sospensiva.

FATTO PROCESSUALE

- = Il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato la protezione internazionale affermando che il fratello minore, affidato ai Mullah di una madrassa per soli fini di istruzione, è invece rimasto ucciso in una azione di guerra santa cui era stato inviato dagli stessi.
- = Inoltre che, a seguito della denuncia da parte sua di tale fatto alla polizia, gli insegnanti della madrassa si sono recati presso la sua abitazione e, mentre lui era a lavoro, avrebbero ucciso i genitori per ritorsione.
- = La Commissione ha rigettato la domanda, non reputando credibili le dichiarazioni del richiedente, in quanto non sufficientemente dettagliate e coerenti riguardo a fatti e circostanze fondamentali del racconto.
- = Proponeva ricorso; l'appellante avverso la denegazione del Tribunale di Trieste sul riconoscimento della protezione internazionale.
- = Il giudice di prime cure, infatti, rigettava il ricorso, non ritenendo la situazione del ricorrente idonea alla concessione dei benefici richiesti.

MOTIVI DI GRAVAME E RESISTENZA

- = Avverso tale decisione ha proposto gravame l'istante con unico motivo di lamentazione, deducendo: violazione di legge; errata interpretazione della norma: art. 3 d.lgs 251/2007 e succ. modifiche; art. 1a Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; art. 5, art. 7, art. 8 e art. 14 d.lgs 251/2007 e succ. modifiche art. 2, lett f), d.lgs 28/2005 - difetto di motivazione. Insistendo per l'accoglimento delle domande svolte.
- = Il Ministero degli Interni e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ritualmente citati, si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
- = Nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il gravame può essere solo parzialmente accolto per i motivi indicati come segue.

I) Come ha rettamente osservato il Giudice di prime cure, la vicenda narrata dall'appellante, e posta a base anche del presente gravame, non resta nelle cornici previste dalle norme regolatrici della materia.

La situazione descritta - prescindendo dalla compiutezza della prova come *infra* si scriverà - si riferisce a fatti di natura strettamente personale.

L'appellante imputa le ragioni della sua fuga dal paese di origine alle ritorsioni degli insegnanti della Madrasa, colpevoli, a suo dire, di avere indotto il fratello minore all'arruolamento forzato tra gli indipendentisti armati del Kashmir.

Vero è che il terrorismo viene finanziato tramite scuole religiose non soltanto con fondi dello Stato, come nel caso di Muridke o della Lal Masjid, ma anche da donazioni individuali.

Ma non solo: praticamente ogni gruppo jihadista (e ogni Madrasa) ha legami strettissimi con una sorta di 'mafia' locale, con cui gestisce il business dei latifondi: la cosiddetta *qabza mafia*, che si accaparra terreni edificabili, suolo pubblico e beni mobili, e funge anche da 'mediatore' in quasi tutte le dispute tra proprietari terrieri e nelle compravendite.

Dunque sotto tale aspetto non è affatto detto che le ragioni non possano ricondursi esclusivamente ad aspetti personali che nulla hanno a che vedere con la destabilizzazione del territorio, anche perché l'appellante ha ribadito (cfr. audizione personale con interprete in primo grado) di avere presentato regolare denuncia presso la locale polizia dei fatti avvenuti nella Madrasa.

L'appellante contesta la decisione impugnata, deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel negare la sussistenza dei presupposti in fatto per accogliere la domanda, costituiti, nella specie, dalla condizione di perseguitato, quanto allo *status* di rifugiato, e, quanto alla protezione sussidiaria, dall'esistenza in Pakistan di una situazione di pericolo a causa della presenza dei Talebani in perenne conflitto con le forze del governo e del



"consequente rischio di subire un grave danno nel caso di rientro nel proprio paese di origine.

Il Collegio, con riferimento allo *status* di rifugiato, rileva che la relativa richiesta risulta destituita di fondamento, posto che l'asserito rischio di persecuzione non è stato nemmeno compiutamente delineato e ricondotto nell'ambito dei motivi di cui all'art. 8 D.lv n. 251/2007: il ricorrente, infatti, non ha mai allegato di essere perseguitato per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un particolare gruppo sociale né per avere professato particolari opinioni politiche; lo stesso, sentito dalla Commissione ha anzi negato di avere mai svolto attività politica; né tali dichiarazioni evidenziano profili di persecuzione religiosa.

Gli elementi offerti non paiono dunque sufficienti per ritenere fondato il timore di persecuzioni ex art. 8 D. lvo n. 251/2007.

II) Questa Corte ha comunque accertato dall'istruttoria svolta nel grado, che la situazione della zona dove il ricorrente vive - nel nord est del Pakistan, sul confine della zona Jammu-Kashmir tra le città di Rawalpindi e Gujrat - non è stabile sotto il profilo della convivenza sociale, risultando teatro di attentati sempre più frequenti che determinano una crescente insicurezza, anche per la instabilità politica, laddove - nonostante le tregue proclamate - si sono verificate ripetute violazioni di esse.

La zona dove l'appellante vive si trova, infatti proprio nella fascia di confine tra Kashmir pakistano e quello rivendicato dall'India, attuale linea di controllo ex zona del "cessate il fuoco" durante i conflitti armati tra i due stati sovrani (India e Pakistan) per la rivendicazione del Kashmir.

A fronte di tale quadro, un eventuale rientro del richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza, determinerebbe l'incorrere nel medesimo in seri rischi per la propria incolumità non solo per il clima d'insicurezza generale e per gli scontri tra le varie correnti musulmane e altri estremisti religiosi e lo Stato ma soprattutto per la violenza sempre più diffusa con rischi di disordini repentini e attentati in qualsiasi momento.



Questa Corte ha già avuto più volte occasione di segnalare (cfr. sentenze 712/2013; 608/2014; 508/2015; 552/2015; 553/2015; 673/15) come le particolari condizioni della regione di provenienza appaiano idonee ad integrare i presupposti di cui all'art. 14 lett. C) del D.lgs. n. 251/2007, orientamento dal quale non v'è motivo di discostarsi.

Ciò tenuto anche conto della recente situazione di crescente violenza e delle notorie difficili condizioni del Paese, che emergono, tra l'altro, dalle informazioni precise ed aggiornate fornite in data 21.04.2015 dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, che attengono in maniera specifica al paese d'origine del richiedente ed alla zona oggetto dei conflitti.

Detta relazione riporta dettagliate notizie sui gravi attentati terroristici posti in essere, sia contro militari che contro civili, dai gruppi talebani che stanno conducendo una rivolta islamica a lungo termine ed hanno ucciso finora migliaia di persone.

Dalla stessa emerge che: = per contrastare il fenomeno terroristico, *"l'esercito pakistano ha ucciso, in un'offensiva anti talebana nel corso degli ultimi cinque mesi, 1200 sospetti militanti"*; = in tutto il paese si registra una situazione di crescente insicurezza e di violenza che colpisce anche la minoranza cristiana del paese e i volontari impegnati nella campagna antipoliomelite; = sono inoltre in corso continue guerriglie su tutto il territorio nazionale.

Nel Rapporto di Amnesty International del 2014 - 2015 sul Pakistan (reperibile, sia in originale che in lingua italiana, sul relativo sito Internet) si legge: *"... gruppi armati sono stati implicati in violazioni dei diritti umani in tutto il paese. Il 16 dicembre, alcuni talebani pakistani hanno attaccato il Public School dell'esercito nella città nord-occidentale di Peshawar, dove sono state uccise 149 persone, 132 delle quali bambini, e decine di feriti in sparatorie e attentati suicidi. I talebani pakistani hanno detto che l'attacco è stato in risposta alle recenti operazioni dell'esercito del Pakistan nella vicina regione del Nord Waziristan, in cui centinaia di combattenti talebani sono stati uccisi. Varie fazioni dei talebani pakistani hanno continuato a compiere attentati, anche contro attivisti e giornalisti per promuovere l'istruzione e altri diritti, o per criticarli. Ahrar ul Hind, un*



gruppo separatista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità per il 3 marzo (...) di un attentato suicida in una casa di corte di Islamabad, che ha lasciato 11 altri morti e diversi feriti (...) Jamat ul Ahrar, un altro gruppo separatista di talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità per il 2 novembre di un attentato suicida (...) al Wagah Border Post, tra Pakistan e India, che ha lasciato 61 morti e più di 100 feriti. Gli operatori sanitari coinvolti nella polio e altre campagne di vaccinazione sono stati uccisi in varie parti del paese. Killings erano particolarmente diffusi in alcune parti del nord-ovest e la città di Karachi, zone con una presenza attiva di talebani e dei gruppi allineati che si oppongono le vaccinazioni (...). Gruppi armati beluci chiedono uno stato separato del Balochistan, sono stati implicati nell'uccisione e rapimento di forze di sicurezza (...) e hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture. Il gruppo armato anti-sciita Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità per una serie di omicidi e altri attacchi contro la popolazione sciita musulmana, in particolare nella provincia di Balochistan e le città di Karachi e Lahore. Gruppi armati rivali spesso si scontrano, provocando decine di morti. Sparizioni forzate Nonostante le chiare sentenze della Corte Suprema al governo nel 2013 che chiedevano il recupero delle vittime di sparizioni forzate, le autorità hanno fatto ben poco per soddisfare i loro obblighi, secondo il diritto internazionale e la Costituzione, per impedire queste violazioni. Le pratiche delle forze di sicurezza dello Stato, comprese le azioni che rientrano nell'ambito di leggi come la protezione del Pakistan Act, ha provocato negli uomini e ragazzi sottoposti a sparizione forzata in tutto il Pakistan e in particolare nelle province del Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa e del Sindh. Diverse vittime erano poi trovate morte, portando quelle che sembravano essere ferite da proiettile e segni di tortura. Il governo non ha attuato gli ordini della Corte Suprema che richiedono alle forze di sicurezza che i responsabili sparizioni forzate siano assicurati alla giustizia. (...) I corpi di uomini e ragazzi arbitrariamente detenuti dalle forze armate pakistane in provincia di Khyber Pakhtunkhwa e delle Aree tribali di amministrazione federale (FATA) hanno continuato a essere recuperati mesi o anni più tardi (...). Conflitto armato interno Parti di



FATA a nord-ovest del Pakistan hanno continuato a risentire di un conflitto armato interno, di fronte di attacchi regolari da parte dei talebani e di altri gruppi armati (...) Nel mese di giugno l'esercito pakistano ha lanciato una grande operazione militare nel Nord Waziristan (...) Comunità colpite regolarmente lamentato l'uso sproporzionato della forza e gli attacchi indiscriminati da tutte le parti del conflitto, in particolare le forze armate pakistane".

A riguardo, come già evidenziato, l'appellante proviene dalle aree poste a Nord Est del Paese, ai confini con l'India, zona notoriamente interessata da conflitti per il controllo del Kashmir, nonché tra coloro che vorrebbero un Kashmir libero ed indipendente tanto da India che Pakistan; caratterizzata da forte repressione ivi attuata dei due governi e da quello pakistano in special modo; nonché per il conflitto di frontiera tra India e Pakistan proprio a causa di territori del Kashmir contesi (Gli ultimi scontri armati con morti tra i civili di ambo gli Stati sono dell'agosto 2015).

Le notizie diffuse anche di recente, attestano come sia ancora attuale un allarmante e desolante quadro in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi residente di essere vittima di attentati rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana: *"Lo stato di allerta rimane particolarmente alto nella stessa capitale Islamabad, ma soprattutto a Karachi, Lahore ed altre principali città del Paese, quali Peshawar e Quetta, dove anche recentemente si sono verificati sanguinosi atti terroristici che hanno colpito zone pubbliche quali: luoghi di culto e cerimonie religiose (anche islamiche), uffici pubblici, scuole specie femminili, forze di sicurezza locali ed mercati e mezzi di trasporto pubblici. Tali rischi rimangono elevati malgrado le Forze Armate vigilino, con molti effettivi, le principali città presidiando gli obiettivi considerati a rischio, quali scuole, aeroporti, edifici governativi, grandi hotel e centri commerciali. Le stesse Forze Armate continuano inoltre ad effettuare operazioni nelle aree tribali al confine con l'Afghanistan contro basi logistiche dei Talebani (TTP) e di Al Qaeda, rendono particolarmente precario il quadro di sicurezza complessivo. Malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, la soglia*



di rischio permane particolarmente alta e le probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche elevate. È inoltre elevato il rischio di sequestri in tutto il Paese. Tale rischio è in questo momento accresciuto, nelle aree tribali del Balochistan e KPK (Khyber Pakhtunkhwa). Si rileva anche un deterioramento della situazione per quanto riguarda la criminalità comune, specialmente a Karachi e nelle altre città, con un incremento di omicidi, rapine e sequestri a scopo di estorsione. Le manifestazioni di piazza sono spesso caratterizzate da episodi di vandalismo e di violenza (...)" (cfr. Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresecuri.it, pubblicato il 30.10.2015 e valido a tutto il 29.12.2015).

L'attentato suicida del giorno di Pasqua dello scorso mese di marzo nella città di Lahore (che ha fatto più di 70 vittime) va inquadrato nel contesto dell'instabilità di uno Stato in cui è in corso l'ennesima partita per il controllo del potere.

Mentre scoppiavano le bombe a Lahore, Islamabad veniva presa d'assedio da diecimila persone che entravano, senza colpo ferire, nella superprotetta 'zona rossa' della città, professandosi seguaci del 'martire' Mumtaz Qadri, impiccato il mese scorso per l'omicidio di Salmaan Taseer.

I manifestanti hanno messo a ferro e fuoco Islamabad, chiedendo che sia messa a morte Asia Bibi (la donna accusata di blasfemia per cui Taseer aveva lottato) e che Qadri sia dichiarato martire della fede.

Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, sussistano fondati ed adeguati elementi che inducono a ritenere che in alcune zone del paese di origine del richiedente vi sia una situazione attuale di potenziale rischio per l'incolumità dei cittadini, stante il perdurare ed il diffondersi di conflitti fra esercito e i numerosi gruppi di talebani che vi operano in un clima generale di violenza e in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

L'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa in larghe zone del paese esclude che possa essere presa in considerazione la possibilità che il richiedente si trasferisca in altra regione diversa da quella di provenienza, possibilità che, se anche vi fosse, sarebbe comunque preclusa da motivi di diritto, per i noti



principi di cui alla sentenza Cass. Civ. n. 2294/2012 in tema di protezione internazionale dello straniero, secondo i quali "il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva" (cfr. anche Cass. Civ. sent. n. 8399/2014).

III) La decisione impugnata va dunque riformata, restando gli altri motivi di appello assorbiti dalla presente decisione, senza che sia necessaria ulteriore attività istruttoria - essendo attuale la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio del Pakistan e sussistendo perciò un potenziale ed attuale rischio per l'incolumità dei cittadini di quel paese, tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14 lett. c del D.lvo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ("minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"), con conseguente piena applicabilità del c.d. "principio di non respingimento".

In presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si prescinde infatti dalla posizione personale del richiedente, posto che, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14. lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. Cass. Civ. 6503/2014; 26887/2013; 8389/2012; 6880/2011).

Da ultimo, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che sia l'autorità amministrativa esaminante che il giudice devono svolgere un ruolo attivo



nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali - restando irrilevante anche l'eventuale mancata tempestiva allegazione dei motivi della richiesta - oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperare del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (Cass. Civ. 4230/2013).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 32685/2010) e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU 28.2.2008 ric. n. 37201 Saadi c. Italia) hanno riconosciuto pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale.

PQM

Riformando parzialmente la sentenza di primo grado, concede all'appellante la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 e ss. del D.lgs 251/2007, fermo il rigetto di tutte le altre domande.

Non luogo a provvedere per le spese del grado.

Si comunichi ai difensori delle parti ed al P.M.

In Trieste, il 3 maggio 2016.

Il Presidente
dr. Vincenzo Colarieti



Il Relatore
dr. Alessandro Adamo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petroni



Depositato in cancelleria il

14 GIU 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petroni

